

Sentenza n. 222 depositata il 23 ottobre 2020

Materia: Tutela della concorrenza, ordinamento civile, turismo, governo del territorio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione**

Rimettente: TAR Veneto

Oggetto: **Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33** (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), **art. 54, commi 2, 3,4,5**

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. **54, commi 2,3,4,5** della legge della Regione Veneto **n. 33 del 2002**

La questione di legittimità costituzionale è stata rimessa alla Corte costituzionale dal TAR Veneto, avanti al quale **la società Biparksrl** aveva impugnato l'avviso di gara per l'aggiudicazione della concessione di un tratto arenile (per attività turistico – ricreativa) situato nel Comune di San Michele al Tagliamento, affidato in precedenza alla **società Villaggio Turistico Internazionale srl**.

Nel procedimento davanti al TAR, la società Biparksrl, ricorrente, evocando la lesione del principio di libertà della concorrenza tutelato dall'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., aveva dedotto l'illegittimità costituzionale della norma regionale (l'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5 della legge Regione Veneto n. 33 del 2002), che prescrive l'obbligo di versare un indennizzo in favore del concessionario uscente.

Argomentando sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, il TAR Veneto, nell'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, ha rappresentato che la norma regionale, prevedendo in capo al nuovo aggiudicatario della concessione, l'obbligo di versare un indennizzo al concessionario uscente, porrebbe un'eccessiva barriera a discapito dei nuovi entranti, in contrasto con l'esigenza di parità di trattamento ed uniformità di condizioni di mercato sull'intero territorio nazionale (riconosciuta e tutelata dall'art 16, comma 4, del d.lgs. 59 del 2010 che attua la direttiva 2006/123/CE), e lederebbe, in definitiva, il principio di libertà di concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost.

Il TAR rimettente ha inoltre rappresentato che la suddetta previsione di indennizzo porrebbe in essere anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in materia "ordinamento civile", ritenendo che possa essere violato il principio civilistico del divieto di arricchimento ingiustificato (essendo il rapporto tra gestore uscente e il subentrante disciplinato da norme civilistiche), e che il medesimo indennizzo possa contrastare con il principio dettato dal Codice della navigazione (art. 49 del regio decreto n. 327 del 1942), per il quale, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo, l'estinzione del rapporto concessorio determina l'acquisizione al demanio delle opere non amovibili realizzate dal concessionario, senza alcun compenso o rimborso.

Nel giudizio di merito, la Corte ha riconosciuto fondata la questione, ritenendo la censurata normativa regionale lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

Viene riconosciuto in sentenza che “*le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva statale ... [che] ... La legge statale non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente, in caso di definizione del rapporto, ... [che] ... il subentro al rapporto concessorio ... condizionato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente [può] costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento*” (sentenza n. 157 del 2017).